



STATUTO

UST CISL VENEZIA

Adeguamento allo Statuto Confederale

**Testo modificato dal XVIII Congresso Confederale del 28 giugno 2017
approvato dal Consiglio Generale UST CISL VENEZIA
del 12 dicembre 2017**

PARTE I NORME GENERALI COSTITUTIVE

Capitolo I Principi e finalità

Articolo 1

È costituita l'Unione Sindacale Territoriale (U.S.T.) CISL di Venezia con sede in Mestre - Venezia.

Essa è una articolazione della U.S.R. CISL Veneto la quale è, a sua volta, una articolazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), della quale segue i principi.

Articolo 2

Fanno parte dell'Unione Sindacale Territoriale le Federazioni Territoriali di Categoria (FST) i cui organismi nazionali aderiscono alla CISL.

Le Federazioni di Categoria, sulla base dei rispettivi statuti, si possono articolare in settori e/o comparti merceologici.

Articolo 3

L'Unione Sindacale Territoriale, secondo quanto previsto dall'Art.33 dello Statuto Confederale, esplica sul piano territoriale, per quanto le compete e nell'ambito delle scelte confederali, le funzioni che l'art. 3 dello Statuto Confederale assegna alla Confederazione. In particolare:

- fissa gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale e organizzativa;
- rappresenta l'Organizzazione di fronte agli organi territoriali del pubblico potere;
- promuove e produce direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici, al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
- esercita l'azione di coordinamento e di collegamento tra le Federazioni di categoria territoriali;
- è titolare della politica delle risorse umane, programma e gestisce la formazione dei quadri, coordina la formazione delle categorie territoriali in raccordo con le politiche formative confederali;
- promuove e persegue una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori;
- designa gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- assiste, nel quadro degli indirizzi confederali e regionali, le organizzazioni di categoria territoriali nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i servizi necessari;
- promuove e sostiene, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita degli organismi a carattere

solidaristico che tutelino il lavoratore nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;

- promuove e coordina l'attività dei servizi per i propri associati anche nei confronti di terzi tramite i propri enti, strutture di servizio o direttamente;
- promuove, coordina e controlla l'attuazione degli indirizzi territoriali, regionali e confederali;
- promuove la tutela dei diritti etnici al fine di garantire la piena partecipazione alla vita democratica della CISL;
- regola i rapporti tra Federazioni di categoria e ne dirime i conflitti;
- realizza i necessari interventi sulle strutture di categoria in caso di mancato rispetto delle decisioni degli organismi e delle norme contenute nel presente Statuto;
- rappresenta le strutture categoriali, o su richiesta delle medesime, ovvero quando si tratti di questioni di interesse generale:
 - a) dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;
 - b) dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro;
- procede, al proprio livello, alla stipula di accordi o contratti interconfederali;
- è titolare delle decisioni di politica sindacale sulle materie di competenza primaria della Provincia ed esplica sul piano territoriale in modo esclusivo le competenze di concertazione e contrattazione attribuite a quel livello istituzionale;
- collabora d'intesa con le competenti Federazioni alla promozione, costituzione e sviluppo in ogni ambiente di lavoro degli organismi di categoria;
- esplica, secondo le modalità dettate dallo Statuto Confederale, il necessario controllo sull'efficienza e sulla vitalità democratica degli organi categoriali, alle riunioni dei quali ha facoltà di partecipare con i propri dirigenti.

Le specifiche competenze formali degli organi della UST sono definite ai successivi articoli.

Capitolo II

Diritti e doveri degli iscritti

Articolo 4

L'iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida principi e finalità.

Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'Organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statuari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

Capitolo III Rotazioni e limiti di età

Articolo 5

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari Generali e Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari generali aggiunti di UST, di Federazione di categoria e Territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui ai capitoli XI e XII del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni)

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione dalla carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.

I componenti delle Segreterie di categoria possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall'interessato.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle cariche di Segreteria nella Federazione Nazionale Pensionati a tutti i livelli.

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

Capitolo IV Incompatibilità

Articolo 6

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzioni proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di probiviro, di dirigenti responsabili di Enti CISL (in quanto componenti del Consiglio Generale) le seguenti incompatibilità:

- a) incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, associazione di comuni, comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominate;
- b) candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali ed ai Consigli provinciali e comunali.

Per i livelli istituzionali sub comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale;

- c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Articolo 7

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verificano le situazioni di cui al comma 1, lettere *a*, *b*, e *c* dell'art. 6, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Capitolo V Cooptazioni

Articolo 8

Il Consiglio Generale della UST ha la facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti dell'organismo stesso.

Per quanto riguarda gli organismi dei sindacati territoriali di categoria la percentuale del 5%, di cui al comma precedente, può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le decadenze negli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

La Federazione dei Pensionati designa in ogni corrispondente Consiglio Generale o Comitato Direttivo di categoria, un proprio rappresentante proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

PARTE II ORGANI DELL'UNIONE SINDACALE TERRITORIALE

Capitolo VI Definizione degli organi

Articolo 9

Sono organi della Unione Sindacale Territoriale:

- a. il Congresso Territoriale
- b. il Consiglio Generale Territoriale
- c. il Comitato Esecutivo Territoriale
- d. la Segreteria Territoriale
- e. il Collegio dei Sindaci

Capitolo VII Il Congresso Territoriale

Articolo 10

Il Congresso Territoriale è l'organo massimo deliberante della UST-CISL di Venezia.

Il Congresso della UST è costituito dai delegati eletti dai Congressi Territoriali dei Sindacati di Categoria di 1^a affiliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Confederale, che sono in regola con il tesseramento confederale secondo le norme fissate dal Consiglio Generale Confederale, nel numero stabilito dal quoziente di rappresentatività previsto dal Regolamento congressuale approvato dalla U.S.T.

Partecipano inoltre, con il solo diritto di parola qualora non siano delegati, i componenti uscenti e i subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio Generale Territoriale.

Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza femminile nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati della Federazione Nazionale Pensionati.

Il Congresso è indetto dal Consiglio Generale in via ordinaria ogni quattro anni in concomitanza al Congresso Confederale.

Articolo 11

Il Congresso Territoriale:

- a. fissa l'indirizzo generale dell'Unione Sindacale Territoriale in coordinamento con gli indirizzi espressi dagli organi confederali e regionali;
- b. elegge a scrutinio segreto i delegati al Congresso Regionale;
- c. elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- d. approva lo Statuto della U.S.T. e relative modifiche;
- e. elegge a scrutinio segreto il Collegio dei Sindaci;

Articolo 12

Il Congresso della UST-CISL di Venezia si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni salvo le convocazioni straordinarie.

La periodicità dei congressi delle Federazioni Territoriali di categoria è fissata dai rispettivi statuti.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a - dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b - da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo dei sindacati territoriali di categoria che sono responsabili della autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria del Congresso devono essere motivate.

Articolo 13

L'ordine del giorno del Congresso Territoriale è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria UST e deve essere noto a tutte le strutture almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Capitolo VIII Il Consiglio Generale

Articolo 14

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale.

Articolo 15

Il Consiglio Generale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, su proposta del Segretario Generale, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario generale aggiunto ed al numero di componenti la Segreteria, nel numero massimo definito dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Articolo 16

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante dell'U.S.T. tra un Congresso e l'altro; esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi dell'attività sindacale, finanziaria ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Il Consiglio Generale elegge nel suo seno:

- a) il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto ed i componenti della Segreteria con votazioni separate;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) i rappresentanti di nomina dell'U.S.T. nel Consiglio Generale Regionale.

Elegge inoltre:

- a. il Presidente del Collegio dei Sindaci nell'ambito dei componenti eletti al Congresso;
- b. i componenti mancanti ad integrare il Collegio dei Sindaci.

Ha inoltre il compito di:

- a) convocare il Congresso in sessione ordinaria in concomitanza con il Congresso Confederale e il Congresso in sessione straordinaria, nonché di approvare lo schema di regolamento congressuale;
- b) emanare il Regolamento di attuazione dello Statuto territoriale in armonia con le disposizioni confederali;
- c) nominare su proposta della Segreteria, sentito il Coordinamento Donne, la responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

Articolo 17

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria UST.

Capitolo IX Il Comitato Esecutivo

Articolo 18

Il Comitato Esecutivo è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.

La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione.

Il Comitato Esecutivo:

- a. coordina le attività sindacali e organizzative di interesse territoriale;
- b. delibera le azioni sindacali generali a livello territoriale;
- c. nomina i rappresentanti sindacali negli Enti e Commissioni di livello regionale;

- d. dirime i conflitti tra organismi nell'ambito del territorio;
- e. approva il bilancio dell'UST;
- f. convoca il Consiglio Generale fissandone l'ordine del giorno;
- g. ratifica i bilanci degli Enti e delle Associazioni CISL, approva gli Statuti e la relazione morale degli Enti e delle Associazioni medesime;
- h. emana il regolamento territoriale per il trattamento economico e normativo degli operatori CISL Venezia tenendo conto di quanto previsto da quello Regionale e Confederale.

Articolo 19

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria UST o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti dell'Esecutivo stesso. Esso è presieduto dal Segretario Generale.

Articolo 20

Il Comitato Esecutivo, per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna, si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento femminile. Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

Capitolo X Segreteria U.S.T.

Articolo 21

La Segreteria UST è composta dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto e da Segretari nel numero nei limiti previsti dal Regolamento secondo esigenze funzionali. La Segreteria UST:

- a. rappresenta la Unione Sindacale Territoriale nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell'Unione Sindacale stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti;
- b. predispose il bilancio preventivo e consuntivo della Unione Sindacale Territoriale;
- c. provvede agli adempimenti delegati dalla Confederazione e dalla USR;
- d. sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi territoriali;
- e. coordina le attività delle organizzazioni territoriali di categoria;
- f. applica il trattamento economico e normativo del personale;
- g. predispose la relazione per il Congresso della UST.

Articolo 22

La Segreteria Territoriale risponde collegialmente di fronte agli organi deliberanti.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della UST, il Segretario Generale aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti, i Segretari lo coadiuvano nel coordinamento dei settori di attività.

L'Amministrazione del patrimonio della UST e di ogni altra attività economica o finanziaria, comunque promossa o gestita nell'interesse della UST, è attribuita alla responsabilità di un Segretario UST.

Capitolo XI Collegio dei Sindaci

Articolo 23

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo dell'UST e adempie alle sue funzioni a norma degli articoli dello Statuto e del relativo Regolamento di Attuazione e degli ulteriori Regolamenti.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo anche degli enti e delle associazioni della CISL, salvo una diversa composizione per gli stessi enti e delle associazioni che consegua da disposizioni di legge o amministrative secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione allo Statuto.

Qualora a livello delle Federazioni Territoriali non venga realizzata la costituzione del Collegio dei Sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal Collegio regionale di categoria.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del suo presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal rispettivo Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Qualora non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti all'Organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti della struttura territoriale e degli enti ed istituti controllati.

È inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di Federazione e/o confederali.

Capitolo XII Collegio dei Probiviri

Articolo 24

Eventuali ricorsi vanno presentati al Collegio dei Probiviri regionale o confederale.

PARTE III LE ARTICOLAZIONI CONFEDERALI TERRITORIALI

Capitolo XIII Strutture Territoriali

Articolo 25

L'Unione Sindacale Territoriale (U.S.T.) può articolarsi in Unioni zonali quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità.

Le Unioni zonali non costituiscono istanza congressuale.

Il Coordinamento

Articolo 26

L'U.S.T. è competente a coordinare l'azione organizzativa sindacale a livello territoriale delle Federazioni di categoria.

A tale scopo essa solleciterà il più ampio confronto tra le varie strutture verticali e favorirà il loro incontro attraverso periodiche riunioni settoriali, o comunque intercategoriale, al fine di armonizzare le singole posizioni.

Di ogni azione di sciopero categoriale a livello territoriale deve essere data preventiva informazione alla U.S.T.

Alla stessa spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale a livello territoriale.

Per l'azione di sciopero generale, a livello territoriale, l'U.S.T. richiede il parere preventivo della U.S.R.

Articolo 27

Per le azioni sindacali che riguardino le singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello territoriale, deve essere sentito il preventivo parere della Segreteria UST. Nel caso di azioni sindacali di cui sopra, a livello di U.S.T., questa ultima consulterà preventivamente la Segreteria dell'U.S.R.

In ogni caso dovranno essere osservati i codici di autoregolamentazione del sindacato confederale.

Articolo 28

Le strutture orizzontali possono assumere, d'intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali del corrispondente livello territoriale e devono assistere diretta laddove manchi l'apporto categoriale.

Gli organi delle strutture orizzontali ai vari livelli inoltre possono procedere alla convocazione degli organi delle strutture verticali del corrispondente livello territoriale con diritto di parola alle riunioni medesime.

Articolo 29

I singoli Sindacati territoriali di categoria devono far conoscere alla Segreteria dell'Unione i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi ai vari livelli. Devono, nel corso di ciascun anno, far conoscere i loro iscritti effettivi e presentare i loro bilanci consuntivi e preventivi.

Capitolo XIV Servizi

Articolo 30

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella CISL, le UST costituiscono strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi Confederali e con il coordinamento della USR.

Tali strutture coordinano la politica dei servizi della Confederazione, delle categorie e degli Enti e delle Associazioni confederali, curandone la diffusione nel territorio del sistema servizi.

PARTE IV GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE E PATRIMONIO

Capitolo XV Finanza

Articolo 31

Le entrate ordinarie della UST sono costituite dalla quota parte della contribuzione fissata dal Consiglio Generale Confederale a norma dell'art. 44 dello Statuto Confederale.

Capitolo XVI Patrimonio

Articolo 32

Il patrimonio della UST è costituito dai contributi raccolti per mezzo della quota associativa Confederale di spettanza territoriale e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque dislocati.

Per tutte le Strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Finché dura la UST, i singoli associati o gruppi di essi o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sottoforma di restituzione di contributi in precedenza versati.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'UST, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 33

L'UST risponde di fronte a terzi ed alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario UST che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Articolo 34

Le Organizzazioni sindacali categoriali territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto di far parte della UST, chiedere di essere sollevati dalle stesse.

Articolo 35

L'UST con decisione del Comitato Esecutivo potrà costituire fondazioni, enti o istituti che, senza fini di lucro, abbiano per obiettivo la crescita culturale e sociale dei lavoratori nonché potrà promuovere e partecipare ad associazioni e società.

PARTE V MODIFICHE STATUTARIE, REGOLAMENTI

Capitolo XVII Procedure per le modifiche statutarie

Articolo 36

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso dell'UST:

- a. dal Congresso su richiesta scritta del 50% + 1 dei delegati;
- b. dal Consiglio Generale UST a maggioranza di 2/3;
- c. dalle Federazioni Territoriali di categoria su deliberazione dei propri organi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Generale dell'UST, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organi delle Federazioni Territoriali di categoria.

Le proposte di modifica devono essere avviate alla commissione entro 2 mesi dalla data di effettuazione del Congresso, la quale provvederà a portarle a conoscenza di tutte le strutture territoriali entro 30 giorni dalla celebrazione del Congresso UST.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale dell'UST - convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso - proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso Territoriale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Capitolo XVIII Regolamenti di attuazione

Articolo 37

La UST e le Federazioni territoriali di categoria e i sindacati di seconda affiliazione devono dotarsi di un Regolamento di attuazione dei rispettivi Statuti.

Articolo 38

I Regolamenti di attuazione degli Statuti devono essere deliberati e possono successivamente essere modificati dai rispettivi Consigli Generali esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Capitolo XIX Adeguamenti statutari

Articolo 39

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le clausole dello Statuto e del Regolamento Confederale.

Le norme in contrasto con quelle dello Statuto Confederale sono nulle.